PROT. N. 545/D/2024

LINEE GUIDA

SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE

- Visto il Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati e Notai e il verbale del Tavolo Tecnico del 7 novembre 2024 e al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione di quanto convenuto ed il coordinamento tra i Giudici,

adotta

le seguenti Linee Guida in materia di diritto di famiglia.

In ragione della delicatezza del contenzioso che incide direttamente sulla vita delle persone e soprattutto dei figli minori, sempre più spesso al centro della contesa, con nocumento del loro interesse primario alla crescita psicofisica equilibrata:

- deve essere favorita la soluzione consensuale dei conflitti familiari, con atteggiamenti collaborativi dei professionisti incaricati dalle parti, riducendo la litigiosità alle questioni veramente significative e, soprattutto, evitando di assecondare le spinte rivendicative delle parti, mantenendo l'indispensabile distacco emotivo dal cliente;
- i professionisti devono attenersi al rigoroso rispetto delle regole deontologiche nella redazione degli atti e nei comportamenti in udienza;
- il Commissario della Legge nella prima udienza di comparizione delle parti deve adoperarsi per agevolare possibili soluzioni consensuali delle questioni agitate;
- devono essere abbreviati i tempi per l'adozione delle decisioni provvisorie ed urgenti, garantendo comunque la trattazione prioritaria e la ragionevole durata dei giudizi;
- si deve incentivare il ricorso alla mediazione familiare di cui alla legge 29 maggio 2013 n. 57, sia in sede stragiudiziale che in sede di udienza di comparizione dei coniugi, sollecitando l'Ordine degli Avvocati e Notai a ricordare agli iscritti il dovere deontologico di

promuovere la mediazione e di spiegare adeguatamente ai clienti i vantaggi per la soluzione non conflittuale della separazione.

A) ***Questioni processuali relative alla separazione giudiziale***

Nelle situazioni "ordinarie", che, cioè, non presentano aspetti di particolare complessità, non solo dal punto di vista della sistemazione patrimoniale, ma anche e soprattutto della tutela dell'interesse del minore o della prevenzione dei rischi di violenza, da motivare adeguatamente nel provvedimento a chiusura dell'udienza sulla base delle questioni agitate:

a) All'udienza della personale comparizione dei coniugi per il tentativo di conciliazione *ex* art. 110 della l. n. 49/1986, il Commissario della Legge, dopo avere autorizzato i coniugi a vivere separati, si adopera per pervenire ad una soluzione consensuale, anche del tutto transitoria, sull'affidamento dei figli, sul contributo di mantenimento a favore degli stessi e sull'assegnazione dalla casa coniugale; in difetto provvede direttamente, impregiudicate le decisioni *rebus sic stantibus* che dovranno essere adottate dopo l'acquisizione della relazione del Servizio Minori e della documentazione relativa ai redditi e patrimoni dei coniugi: si tratta dei provvedimenti consequenziali alla cessazione della convivenza coniugale. Anche in ragione dell'attuale difficoltà a reperire alloggi in locazione, sebbene non auspicabile non è ostativa alla cessazione della convivenza la permanenza dei coniugi separati all'interno della medesima abitazione, purché vengano formati stati di famiglia separati, e non sussista il pericolo di comportamenti di violenza familiare o di accentuazione della conflittualità.
b) Le parti sono tenute a formulare le richieste definitive (il *petitum*) che determinano il *thema decidendum*, entro il termine di dieci giorni correnti dalla chiusura dell'udienza di comparizione: non è consentita l'integrazione progressiva delle domande, posto che ogni domanda relativa a fatti e condizioni sopravvenuti dovrà essere fatta valere in separata sede, atteso che il principio della domanda esclude l'integrazione progressiva delle stesse.
c) Nella stessa udienza, il Commissario della Legge:
    i. in caso di contrasto sul regime di affidamento dei figli, incarica il Servizio Minori di svolgere indagini relative in senso lato alla idoneità educativa dei genitori, alla valutazione dei rapporti dei figli con i genitori, alle esigenze educative dei figli ecc., sollecitando la tempestiva conclusione delle stesse, nel rispetto dei termini indicati dal Protocollo operativo;

ii. fissa l'udienza di cui all'art. 118 della l. n. 49/1986 per il deposito della documentazione relativa ai redditi e patrimoni dei genitori riferita almeno agli ultimi 3 anni, entro il termine massimo di 30 giorni.

d) Avvenuto il deposito della relazione del Servizio Minori, il Commissario della Legge integra il contraddittorio sulla stessa, ed assegna un unico termine comune per la replica; quindi, adotta il provvedimento di affidamento provvisorio entro il termine di 15 giorni correnti. Si conviene che:
   - gli avvocati delle parti non possono inviare memorie o documentazione al Servizio Minori durante l'indagine, né possono conferire con gli operatori che hanno in carico il caso, se non espressamente autorizzati dal Commissario della Legge a seguito del deposito di istanza adeguatamente motivata;
   - il Servizio Minori è ausiliario del Giudice, per cui non può essere richiesta l'audizione degli operatori che hanno redatto la relazione.

e) Con il deposito della documentazione relativa ai redditi e patrimoni, che deve essere completa e leale, il Commissario della Legge integra il contraddittorio sulla stessa, ed assegna un unico temine comune per la replica di 10 giorni correnti, scaduto il quale determina in via provvisoria il contributo di mantenimento dei figli ed eventualmente del coniuge economicamente più debole e, se del caso, assegna la casa familiare entro il termine di 15 giorni correnti.

f) Il Commissario della Legge determina il contributo di mantenimento dei figli e del coniuge economicamente più debole nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, con adeguata motivazione, e non è consentito il rinvio recettizio a Tabelle e Linee Guida predisposte dai Tribunali italiani: tali strumenti di *soft law* sono infatti predisposti a seguito di indagini e calcoli statistici che tengono conto delle specifiche condizioni di vita del luogo, e non possono essere estese o essere prese a riferimento – se non quale schema argomentativo - a San Marino.

g) Il giudizio deve proseguire celermente con l'apertura dei termini probatori, per pervenire alla definizione di tutti gli aspetti oggetto delle domande proposte dalle parti. Qualora dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori decorra inutilmente il termine di tre mesi nell'inerzia delle parti, il Commissario della Legge apre d'ufficio il primo termine probatorio, ed eventualmente i successivi.

h) I provvedimenti provvisori, adottati *rebus sic stantibus*, non sono suscettibili di essere modificati nel corso del giudizio di separazione, nemmeno a seguito dell'integrazione del corredo probatorio in corso di causa, anche qualora dallo stesso emergessero modificazioni

sostanziali, ad esempio della condizione reddituale dell'obbligato al mantenimento, ma solo con la sentenza che definisce il giudizio, gli effetti della quale retroagiscono al momento della domanda. Sono fatti salvi i provvedimenti urgenti nell'interesse del minore, che potrebbero essere adottati in ragione del monitoraggio eventualmente disposto da parte del Servizio Minori, con conseguente inutilità della rappresentazione in atti mediante comparse di inadempimenti nella gestione quotidiana del rapporto genitoriale.

i) Nel giudizio relativo alla separazione giudiziale valgono le ordinarie regole probatorie, ivi compresa l'ammissione della perizia giudiziale.

j) L'irrotulazione della causa deve essere fissata entro il termine massimo di trenta giorni dal deposito delle allegazioni finali, e la sentenza deve essere emessa nel rigoroso rispetto dei termini di legge.

k) Qualora sia già aperto un procedimento in volontaria giurisdizione relativo alla tutela del minore, la causa di separazione è assegnata al Giudice di tale procedimento, per la valutazione della comune trattazione e, comunque, per avere a disposizione un completo corredo informativo sulla situazione familiare. I procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali viene in considerazione la tutela del minore non seguono le regole del procedimento contenzioso, per cui è rimessa alla valutazione del Commissario della Legge l'assunzione della perizia giudiziale.

B) ***Questioni relative all'esecuzione degli accordi di separazione; alla determinazione*** **una tantum** ***del contributo di mantenimento del coniuge economicamente più debole ed al raccordo con l'assegno divorzile.***

1. *Esecuzione degli accordi di separazione di natura patrimoniale.*

a) Il provvedimento di omologazione costituisce titolo esecutivo per quanto attiene alle statuizioni relative al contributo al mantenimento dei figli minori e al contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole. Le altre statuizioni di carattere patrimoniale contenute negli accordi di separazione omologati hanno la natura di transazione, avendo ad oggetto diritti disponibili, poiché non soggetti ad alcun controllo giudiziale, e pertanto costituenti accordi frutto dell'autonomia privata, sì che il verbale della separazione consensuale omologata non può costituire titolo esecutivo.

b) In caso di inadempimento della transazione, in applicazione dei rimedi ordinari, occorre che in un ordinario procedimento di cognizione sia avanzata la domanda di adempimento e di

risarcimento del danno, nonché relativa, se del caso, alla rescissione per lesione nei casi ammessi dal diritto comune.

c) Il fatto che la legge notarile ammetta oggi la possibilità della separazione (in assenza di figli o di figli maggiorenni economicamente indipendenti) mediante atto pubblico che è titolo esecutivo quando portante somme di denaro esattamente quantificate (in conformità all'art. 15 *ter* della legge n. 55/1994, introdotto dall'art. 4 della legge 30 aprile 2002 n. 59), non crea alcuna disparità di trattamento, posto che la parte debitrice potrà sempre far valere in sede di opposizione all'esecuzione (e cioè al titolo), le eccezioni che avrebbe potuto opporre nell'ordinario procedimento di cognizione, che saranno decise con sentenza. Nulla vieta, comunque, che le pattuizioni relative agli accordi di sistemazione patrimoniale, anche nella separazione consensuale (previo accordo delle parti in tal senso) siano recepiti in atto pubblico, che sarà titolo esecutivo ai sensi della disciplina ordinaria.

2. *Corresponsione* una tantum *del contributo di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole in sede di separazione e raccordo con l'assegno divorzile.*

a) L'art. 117 della l. n. 49/1986 stabilisce che il contributo a favore del coniuge economicamente più debole ha natura di "mantenimento";

b) la corresponsione dell'assegno *una tantum* è ammessa unicamente con l'accordo delle parti, anche se da considerarsi con sfavore, poiché implica il rischio economico della sopravvenienza di situazioni che rendano l'attribuzione inadeguata, come pure la rinuncia al contributo di mantenimento. Il diritto al mantenimento, infatti, non è un semplice obbligo a contenuto patrimoniale, e pertanto non è modificabile o rinunciabile a volontà delle parti.

c) la rinunciabilità del diritto è ancorata alla regola *rebus sic stantibus*, con diritto pertanto alla revisione: indefettibile presupposto per la revisione delle clausole della separazione consensuale o delle statuizioni della sentenza nella separazione giudiziale è costituito da nuovi elementi dopo la separazione stessa, che tuttavia non legittimano la richiesta di corresponsione *ex tunc*, ma unicamente *ex nunc*, atteso che né una rinuncia al mantenimento, né una sua corresponsione in un'unica soluzione possono impedire al coniuge di pretendere l'assegno o l'integrazione di quanto dovuto, quando sia sopravvenuto un mutamento nelle condizioni economiche.

d) L'art. 128 della l. n. 49/1986, invece, attribuisce all'assegno divorzile natura assistenziale. Attesa la diversa natura e dei presupposti dei due diversi contributi (mantenimento dopo la

separazione e assistenza dopo il divorzio), è irrilevante che in pendenza della separazione sia pronunciata sentenza di divorzio: il contributo di mantenimento a favore del coniuge separato decorre dalla domanda di separazione, ed è dovuto sino al momento dello scioglimento di vincolo matrimoniale; successivamente alla pronuncia di divorzio, ed a far data dalla stessa, sarà dovuto l'assegno divorzile, la cui determinazione può essere richiesta in ogni momento, e quindi anche successivamente alla sentenza di divorzio. L'estinzione del contributo di mantenimento non è automatica, ma deve essere accertata in apposito giudizio, nel quale potrà contestualmente essere richiesta dall'avente diritto la sostituzione con l'assegno divorzile.

3) **Adoptio semiplena** ***del maggiorenne e del figlio del coniuge e diniego dell'Ufficiale di Stato Civile dell'annotamento nei registri dello Stato Civile.***

a) L'Ufficiale di Stato Civile non può richiedere al Commissario della Legge di autorizzare l'annotamento dell'adozione ai sensi degli art. 54 e 55 della l. n. 43/1946 - che sono stati abrogati dalla legge n. 46/1986 - ma deve procedere sulla base dell'atto pubblico in presenza dei presupposti previsti dallo *ius commune*. Solo in caso di accertata insussistenza di tali presupposti, il Commissario della Legge può essere investito in volontaria giurisdizione della verifica dell'interesse superiore sottostante alla deroga (ad es. in caso di figlio minore del coniuge).
b) L'Ufficiale di Stato Civile, pertanto, è tenuto ad effettuare gli annotamenti di legge se sussistono tutti i presupposti (che spetta a lui verificare); in caso contrario, rivolge domanda al Commissario della Legge che, in sede di volontaria giurisdizione, verifica se sussistono adeguate ragioni per la deroga.

San Marino, 21 novembre 2024

IL DIRIGENTE
Giovanni Canzio